


Contratto collettivo integrativo 1998-2001 area non dirigenziale: accordo progressioni orizzontali (preintesa)


Il giorno 19 dicembre 2016 la Delegazione trattante di parte pubblica, le Organizzazioni sindacali CGIL FP, CISL FP, UIL FPL, CISAL Enti locali e UGL e la Rappresentanza sindacale unitaria si sono incontrati per la definizione, anche tenuto conto del contenzioso determinatosi al riguardo, delle problematiche attinenti al riconoscimento dell'anzianità maturata con rapporto di lavoro a tempo determinato in correlazione alle progressioni orizzontali, con particolare riferimento a quelle già attuate per le annualità 2008 (ivi compresa la decorrenza 1 gennaio 2009) e 2010. Al riguardo le parti concordano quanto segue:

1. il servizio con contratto di lavoro a tempo determinato è valutato, secondo i criteri di cui al punto 3, ai fini delle procedure di progressione orizzontale, ivi compresa quella con decorrenza 1 gennaio 2015.
2. Il riconoscimento del servizio con contratto di lavoro a tempo determinato è valutato anche ai fini delle progressioni orizzontali riferite alle annualità 2008 (ivi compresa la decorrenza 1 gennaio 2009) e 2010 già attuate sulla base degli accordi sottoscritti in data 4 maggio 2009 e 5 ottobre 2010 e, pertanto, il presente accordo costituisce integrazione dei precedenti.
3. Il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata con contratto di lavoro a tempo determinato va attuato secondo i seguenti criteri:
 - a) valutazione dell'anzianità maturata presso la Regione o presso altre pubbliche amministrazioni, in tale secondo caso qualora già riconosciuta nell'anzianità giuridica complessiva;
 - b) valutazione dell'anzianità solo qualora il personale sia stato assunto, con contratto di lavoro a tempo determinato, a seguito di procedure selettive pubbliche;
 - c) valutazione solo dell'anzianità maturata nella medesima categoria in cui avviene la progressione o in qualifica equiparata (secondo quanto previsto dall'Allegato A riferito all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20);
 - d) valutazione di periodi di servizio a tempo determinato anche non continuativi;
 - e) nessuna valutazione dell'anzianità maturata da personale già cessato dal servizio e successivamente riammesso in servizio;
 - f) valutazione dell'anzianità maturata anche per il personale già cessato dal servizio.
4. Con riferimento al personale la cui anzianità sarà rivalutata, sono predisposte, con i medesimi criteri previsti dagli accordi già sottoscritti per le annualità 2008 (ivi compresa la decorrenza 1 gennaio 2009) e 2010, apposite graduatorie distinte per annualità e struttura direzionale; la progressione orizzontale è attribuita al personale che consegue un punteggio almeno pari a quello del personale collocato nell'ultima posizione utile nelle graduatorie già approvate per le annualità e le direzioni di riferimento. Le progressioni sono attribuite nel limite massimo delle risorse a tale fine disponibili come di seguito indicato:
 - a) annualità 2008 (ivi compresa la decorrenza 1 gennaio 2009): € 24.281,01;
 - b) annualità 2010: € 53.347,63
5. L'attribuzione, in esito alla rivalutazione dell'anzianità di servizio conseguente all'attuazione del presente accordo, della progressione orizzontale già per l'annualità 2008 (ivi compresa la decorrenza 1 gennaio 2009) a personale che l'ha conseguita per l'annualità 2010 in base alle



CISL FP




UIL-FPL


precedenti graduatorie, non comporta, per tale annualità, la disponibilità di alcuna ulteriore progressione.


Per la Delegazione trattante di parte pubblica

dott. Franco Milan


.....

Per le Organizzazioni sindacali

CGIL FP


.....

CISL FP


.....


UIL FPL


.....

CISAL Enti locali


.....

UGL


.....

Per la Rappresentanza Sindacale Unitaria


.....


.....


.....

VISTO: IL PRESIDENTE